ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA



ITALIZA 495

386

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2884/2009

Presidente

Consigliere

9700 26435

Va. 27/05/2014

Rep.

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO BIELLI

Dott. ANTONIO VALITUTT

Dott. ENRICO SCODITTI

Dott. MARCO MARULLI

Dott. PAOLA VELLA

ha pronunciato la seguente

consigliere -

sigliere -

Rel Consigliere -

SENTENZA

sul ricorso 2884

AGENZIA DELLE ENTR

persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2014

1980

contro

SCARL IN LIQUIDAZIONE in persona

dell'ultimo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA

presso lo studio dell'avvocato

che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 567/2007 della (del LAZIO, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 12/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA:

udito per il ricorrente l'Avvocato che rimette al Collegio sulla ammissibilità del ricorso

chiede l'inammissibilità del controricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato

che

si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

l'inammissibilità del ricorso/

Min

## RITENUTO IN FATTO

La società

liquidazione" impugnava la cartella di pagamento ad essa notificata in data 14.7.2004, per "ritardati od omessi versamenti". Iva e Irap nell'anno di imposta 1999, eccependone la nullità per carenza di motivazione, la tardività di liquidazione, iscrizione a ruolo e notificazione ed infine l'omesso invio dell'invito preventivo a fornire chiarimenti e documenti.

Avverso la sentenza del 18.3.2005, con cul l'adita Commissione tributaria provinciale di Latina aveva accolto le contestazioni del contribuente, l'Agenzia delle entrate proponeva appello con ricorso: dell'11.4.2006, che veniva però rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazlo con sentenza n. 567/40/07 del 21.9.2007, per la ritenuta tardività della notifica della cartella, con implicito assorbimento delle restanti questioni.

Per la cassazione della sentenza d'appello, depositata il 12.12.2007 e non notificata, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, notificandolo alla 'a r.i in liquidazione", in persona del legale rappresentante, nel domicilio eletto per il giudizio di merito, presso lo studio del rag. Tommaso Abballe, ove la notifica si è perfezionata in data 26.1.2009.

Ha proposto controricorso la "disciplta e cancellata

rappresentante pro tempore, sig. ", eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta estinzione della società sin dal 16.2.2007 (data di iscrizione della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, su bilancio finale di liquidazione del 16.1.2006) e, in via subordinata, la sua inammissibilità per difetto di autosufficienza ed inidoneltà del quesito di diritto, nonché, nel merito, la sua infondatezza pretesa tempestività della nottica della cartella esattoriale, con espressa riserva di riproposizione, nell'eventuale giudizio di rinvio, delle ulteriori eccezioni accolte in primo grado e rimaste/assorbite in grado di appello.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va in primo luogo esaminata la questione pregiudiziale della ammissibilità del ricorso, la quanto proposto nel confronti di società estinta.

2. In fatto, dagli atti di causa emerge che la contribuente

a r.l. în liquidazione" împugnô la cartella esattoriale per cui è causa con ricorso del 6.9.2004; che la Commissione tributaria provinciale pronunciò sentenza di primo grado în data 18.3.2005; che la società presentò li bilancio di liquidazione în data 16.11.2006 e fu cancellata dal registro delle imprese în data 16:2.2007; che la cessazione dell'attività fu

4. 4. -1 . .

comunicata in data 12.12.2006 anche all'Agenzia delle entrate; che la Commissione tributaria regionale ebbe a deliberare sull'appello dell'Agenzia delle entrate in data 21.9.2007 e depositò la sentenza di secondo grado in data 12.12.2007; che nel corso del giudizio, di secondo grado la circostanza dell'intervenuta estinzione della società, sebbene verificatasi circa sette mesi prima dell'udienza di discussione, non fu segnalata dalle parti, ne rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, che pronunciò quindi la sentenza qui impugnata (come da epigrafe) nel confronti di "

SOC. COOP. ARL

entrate è stato proposto nel confronti della:

r.i. in ilquidazione in persona del legale rappresentante p.t." e ad essa notificata

nel domicilio eletto per il giudizio di merito, presso lo studio del ragio

3. Sul dibattuto tema degli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese - dopo la riforma organica dei diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/03, ed in particolare alla luce delle innovazioni apportate dall'art. 2495 cod.civ. rispetto al precedente art. 2456 cod.civ. (in base al quale si riteneva che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti) erano di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 6070 del 13 marzo 2013.

3.1. Sotto il profilo sostanziale, con tale attesto si era statuito che, "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua canceliazione dal registro delle imprese, non corrisponda il ventr meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbilgazioni si trasferiscono al soci, i quali ne rispondono, nel limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o. Illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno lilimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari al soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorche azionate o azionabili in giudizio, ne' i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe; richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragludiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".

3.2. Ne conseguiva, sotto il profilo processuale, che (fatta eccezione per la fictio luris contempiata dall'art. 10, L.Fall.) "la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente

agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio dei quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nel confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nel modi previsti dagli articoli appena citati, o si sia verificato quando il fario constare in quel modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nel confronti dei soci succeduti alla società estinta."

4. A tall puntall indicazioni si erano quindi conformate varie proquince delle sezioni sempilci di questa Corte, ove si era ribadito, tra l'altro: che l'effetto immediatamente estintivo della cancellazione della sociatà dal registro delle Imprese (Indipendentemente dall'esaurimento del rapporti giuridici ad essa facenti capo) determina il diletto di legittimazione, sostanziale e processuale (attiva e passiva) del liquidatore della società cancillata essendosi tale legittimazione trasferita automaticamente al soci ex art. 110 cod.proc.civ., a prescindere dal fatto che l'evento interruttivo sia stato o meno dichiarato dal difensore della società nel processo in conso, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione - e, specularmente, del controlicorso - per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Sent. n. 8596 dei 09/04/2013); che, Jaddove l'evento non sia fatto constare nei to quando fario constare in tall modi non sarebbe stato più possibile - come de esemplo nel corso del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio e quindi refrattario all'applicazione delle comuni cause Interruttive (Cass. Sex. bay., Sentenza n., 3323 del 13/02/2014) l'impugnazione della sentenza, pronunciata nel riguardi della società, avrebbe dovuto provenire o essere indirecto, a pena d'inammissibilità, dal soci o nei confronti del soci, non potendo la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto eccedere di grado di giudizio nel quale l'event estintivo sia occorso (Cass., Sez. 5, sent. n. 21517 del 20/09/2013; conf. Cass., Sez. Lav., ord. n. 6468 del 19/03/2014; cfr. Casse Sez. 1, sent. n. 18128 del 26/07/2013).

5 Era stato altresi ritenuto che l'esigenza di stabilità del processo - la quale ne consente eccezionalmente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, ove l'evento interruttivo non sia stato fatto constare nel modi di legge - riguarda solo il grado di giudizio in cui l'evento si è verificato, diversamente dovendo sempre il giudizio d'impugnazione essere promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati (la c.d. "giusta parte"), alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ. (attestante la volonta del legislatore di adeguare il processo di

impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia al fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tall effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato ne notificato) e per la constatazione che lo svolgimento – al fini dell'impugnazione – degli accertamenti sulla condizione soggettiva della controparte, normalmente richiesti al momento introduttivo della lite, non rappresenta ne un onere troppo gravoso ne un'inglustificata limitazione del diritto d'azione, tanto più nel riguardi delle società, la cui cancellazione dal registro delle imprese è oggetto di pubblicità legale facilmente accessibile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass., Sez. un. n. 6070/13 cit., conf. Cass., sent. n. 18128/13, n. 14106/12, n. 1760/12, n. 10649/11, n. 259/11, n. 14699/10, n. 13395/07, n. 15783/05).

6. Applicando i suddetti principi al caso di specie, in cui la cancellazione della società intimata dal registro delle imprese si è verificata del corso del giudizio di secondo grado – prima che la calisa fosse trattenuta in decisione dalla Commissione tributaria regionale e senza che tale evento fosse stato dichiarato, né notificato, dai procuratore della società medesima, al sensi dell'art. 300 cod. proc. civ. – il presente giudizio di impregnazione sarebbe risultato inammissibilmente instaurato contro l'(ex) legale rappresentante della società, il qualità a volta della società della società della società regularia legittimazione processuale attiva e passiva dell'soci della società estinta.

7. Sennonché, tali approdi sono stati de di inversi orientamenti giurisprudenziali Unite di questa Corte, che, desaminati i diversi orientamenti giurisprudenziali succedutisi nei tempo (oscilianti tra gii antipodi dell'ultrattività del mandato e dell'inammissibilità dell'impugnazione) e tentamorali mediata tra le contrapposte esigenze di tutela (della "giusta patte", o di chi abbia incolpevolmente ignorato l'evento) hanno enunciato il seguente principio di diritto:

"L'incidenza sul processo degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola della tività dei mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nel tempi di cui all'art. 300 c.p.c.; il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella faso rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gii ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario al sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4.

Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nel confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi dei processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione per la proposizione dei quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, al sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento." (Cass., Sez.un., sent. 4.7.2014, n. 15295; conf. Sez. un., sent. 29.9.2014, n. 20447 e sent. 22.9.2014, n. 19887).

8. In estrema sintesi, e per quanto rileva nel presente giudizio, le più recenti Sezioni Unite ancorano al principio di ultrattività dei mandato l'effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di una società estinta, che solo grazie ad una fictio iuris viene considerata come ancora esistente rispetto alle altre parti ed al giudice; l'ultrattività della procura alla lite comporta quindi che li procuratore costituito continui a rappresentare la parte, na quale per il suo tramite viene perciò considerata esistente e capace (sui punto va però sottolineato che nel processo tributario la parte contribuente può essere difesa da professionisti diversi dagit avvocati, i quali non sono invece abilitati alla difesa nel giudizio di cassazione, dove perciò assai spesso il difensore è soggetto diverso da quello incaricato nei gradi precedenti). Questa "posizione giuridica stabilizzata" si può inoltre modificare, laddove nella successiva fase d'impugnazione si costituiscano gli "eredi", nel caso di società da intendersi come gli (ex) soci, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. un. n. 6070/13, che in parte qua sembra conservare la sua validità.

9. Sotto aitro profilo, nella sentenza n. 15295/14 vengono posti espressamente in risalto i contrapposti interessi in gloco: a) quello della contrapposte che non ha subito l'evento, alla prosecuzione del processo ed all'ammissibilità dell'impugnazione; b) quello della parte colpita dall'evento, alla garanzia dei diritto di difesa. Nel caso di specie, questo secondo interesse merita

attenta considerazione, dal momento che il controricorso proviene dalla "disciolta e cancellata" società, "In persona dell'ultimo legale rappresentante pro tempore", sicché, applicando la fictio iuris di cui si è detto, dovrebbe effettivamente fingersi che la società sia ancora in vita, con conseguente ammissibilità del controricorso così proposto; se non fosse, però, che il principio di ultrattività del mandato conferito dalla società al rag. Tornmaso Abballe e noneo a sorreggere la validità della notifica del ricorso effettuata presso di lui dall'Agenzia delle entrate, ma non anche la validità del controricorso proposto dalla stessa società, in forza di procura speciale (necessariamente) conferita ad un diverso difensore, non essendo il precedente abilitato all'assistenza della parte dava si a questa corre

considera che non partecipano al giudizio i sod, ossia gli unici soggetti che, essendo i "successori" della società estinta, ne subiscono gli effetti. Al riguardo è significativo il richiamo fatto dalle stesse Sezioni Unite al neointrodotto art. 816 sexies cod, proc. civ., laddove si pone la processori dell'interesse comune delle parti, ferma restando, però, la salvaguardia del contraddittorio, che l'arbitro deve assicurare con qualsiasi misura. Nessuna misura del genere sembra però, adottabile in questa sede, escludendosi nel giudizio di cassazione la possibilità di sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ. e di ratifica postuma della procura speciale (Cass., Sez. un. 13 giugno 2014, n. 13431).

11. Per concludere sun preliminare, questo Collegio ritiene che meriterebbero ulteriore ponderazione sia le rappresentate peculiarità del processo tributario, sia la diversa natura della procura alle ilti ex art. 83 cod. proc. clv. rispetto al mandato (con particolare riguardo alla disciplina della sua estinzione, ex artt. 1722, 1723 e )728 cod.civ.), sia infine - e soprattutto - le differenze che oggettivamente contraddistinguono gli eventi che colpiscono la persona (Isica (morte) rispetto (estincione), alla luce del sistema di pubblicità le secondo caso immediatamente fruibili tutte le (atthewerso la consultazione impre( opport so cosporeve costanza dație recenti pronunce delle quali si è dato conto, una olteriore rimessione della vexata quaestio alle sezioni unite per ulteriori approfondimenti, anche a salvaguardia della ragionevole durata del processo.

12. Di conseguenza, facendo applicazione del principi da ultimo fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso, in quanto notificato alla (pur estinta) società contribuente presso il difensore costituito nel gradi di merito, va dichiarato ammissibile e da esaminare, perciò, nel merito.

f

13. Ebbene, l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25, d.P.R. n. 602/73 nonché dell'art. 1, comma 5-bis e 5-ter, d.l. n. 106/05, convertito dalla l. n. 156/05, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. - merita accoglimento.

14. La ricorrente stigmatizza glustamente la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte di una cartella in non notificata in data 14.7.2004 per nome liquidate al sensi dell'art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 34 bis, n. 600/73 e dell'art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 34 bis, n. 600/73 e dell'art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 34 bis, n. 600/73 e dell'art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 34 bis, n. 600/73 e dell'art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 36 bis,

15. Invero, l'originaria disposizione dell'art. 25, d.P.R. n. 602/73 - che imponeva agli esattori di notificare la cartella di pagamento non oltre il giorno cinque dei mese successivo a quello in corso al momento della consegna del ruolo - è stata più volte modificata, da ultima della consegna del n. 17 giugno 2005, n. 106 (convertito con modificazioni all'art. 17 d.P.R. n. 602/73, riformulando il materia - aerogando l'art. 17 d.P.R. n. 602/73, riformulando con la consegna del n. 28 cui la Corte costituzionale aveva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 (come modificate dal D.Lgs. n. 193/01), nella parte in pagamento relative alle imposte il decadenza n. elle cartelle di pagamento relative alle imposte il notificate dell'art. 25 (come modificate dal D.Lgs. n. 193/01), nella parte in pagamento relative alle imposte il notificate dell'art. 25 (come modificate dal D.Lgs. n. 193/01), nella parte in pagamento relative alle imposte il notificate dell'art. 25 (come modificate dal D.Lgs. n. 193/01), nella parte in pagamento relative alle imposte il notificate dell'art. 25 (come modificate dal D.Lgs. n. 193/01), nella parte in pagamento relative alle il notificate dell'art. 25 (come modificate dal D.Lgs. n. 193/01).

nuc nza per la notifica delle cartelle di pagamento, stabilendo che, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento deve essere notificata - per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, come quella per cui è causa a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

operino retroattivamente, sia per il tenore testuale dell'esordio del commi 5-bis e 5-ter, sia perché destinate ad eliminare la lacuna normativa verificatasi per effetto della declaratoria di incostituzionalità; esse sono pertanto inequivocabilmente munite di valore transitorio, trovando applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle sub judice, non ancora definite con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 22421 e n. 15329 del 2014; n. 14144 e

The to Bath Burrer as a gifter to

AI SENSI DEL D.PR. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N/S

n. 8406 del 2013; n. 16990 del 2012; n. 2212 del 2011; cfr. n. 1435 del 2006 e n. 26104 del 2005).

- 18. Come anticipato, la nuova disciplina si applica anche al fini della riscossione dell'Iva, senza che possa invocarsi il più breve termine quadriennale previsto per la notifica degli avvisi di-rettifica e accertamento dall'art. 57, d.P.R. n. 633/72, in linea con l'obblettivo di uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sui valore aggiunto (art. 5-ter cit.). Diversamente, infatti, si determinerebbe proprio quell'anticipata consumazione dei termine di decadenza che il legislatore del 2005 aveva inteso evitare, mediante disposizioni che hanno poi superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte Cost., sent. n. 11 del 2008 e ord. n. 178 del 2008).
- 19. Questa Corte ha altresi rilevato la coerenza di simili condusioni con la VI direttiva 77/388/CEE, art. 22, n. 8 (cfr. Corte di Giustizia, sent. /21/02/2006, causa C-255/02; sent. 22/05/2008, causa C-162/07), che non consente forme di rinuncia generale e indiscriminata al potere di verifica e rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria. (Corte di Giustizia, 17/07/2008, causa C-132/06). Infatti, l'introduzione (dopo l'intervento della corte Costituzionale del 2005) di una misura decadenziale prossima alla scadenza del termini entro cui il Fisco avrebbe dovuto procedere al recupero, avrebbe messo in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato membro di garantire l'esatta riscossione dell'imposta, consentendo di fatto una sorta di esenzione dai sistema comune dell'Iva per taluni esercizi fiscali (Cass, n. 16990 e n. 15786 del 2012).
- 21. All'accoglimento del ficorso segue la cassazione della sentenza impugnata, da disporre con invio, ai fini dell'esame delle ulteriori censure sollevate dal contribuente, di cul lo stesso giudice d'appello da atto, ma che sono restate implicitamente assorbite nella decisione.
- 22. Resta ovviamente ferma (ed anzi auspicabile) la possibilità che nel gludizio di rinvio si costituiscano gli ex soci della società contribuente, quali soggetti effettivamente legittimati in luogo della società medesima, ormal da tempo estinta.

P.Q.M.

sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che provvederà anche alla regolazione delle spese del gilidizio di legitti mitalio commissione della c

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione dei Collegio nella camera di DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL ... 1 7 NIC 2014

Fundonafio Gludbiario Marcello Bargiorni

ud. 27 maggio 2014

Il Consiglere est.

an amendan a story

, Il Presidents

R.G.N. 2884/09